

**CONSIGLIO REGIONALE DEL
MOLISE
IL PRESIDENTE
IX[^] LEGISLATURA**

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

N. 43

**“NORME IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI
INTERESSE REGIONALE”**

(di iniziativa del Consigliere Regionale Antonio Chieffo)

Presentata il 15 MAGGIO 2007

Assegnata alla 3[^] Commissione



Il Consigliere

Proposta di legge regionale N° 103

concernente

“Norme in materia di lavori pubblici di interesse regionale”

di iniziativa

del Consigliere regionale

Antonio Chieffo Antonio Chieffo

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Il 1° luglio u. s. è entrato in vigore il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante il "*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*", emanato in ottemperanza della delega al Governo, contenuta all'articolo 25, comma 1, della L. 62/2005, c.d. "*Legge comunitaria 2004*", ad adottare uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato al recepimento delle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Nel dare attuazione alla succitata delega, il legislatore delegato ha al contempo definito a tale livello normativo (legislazione ordinaria), l'assetto delle competenze normative statali e regionali (esclusiva statale, concorrente e residuale delle Regioni e Province autonome), nel settore degli appalti pubblici, vietando in particolare al legislatore regionale di dettare un'autonoma normativa sugli oggetti elencati all'articolo 4, comma 3, del Codice dei contratti, in ragione della loro asserita riconducibilità a materie riservate dall'art. 117, secondo comma Cost., alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, quali la "*tutela della*

concorrenza", l'"ordinamento civile", la "giurisdizione", la "tutela dei beni culturali", ecc..

Peraltro, successivamente all'entrata in vigore, il Codice dei contratti è stato interessato da ripetuti interventi correttivi e da modificazioni anche sostanziali.

Il primo intervento sul Codice dei contratti viene disposto con l'art. 1 octies del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, inserito, in sede di conversione, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, entrata in vigore il 13 luglio 2006.

La modificazione normativa ha riguardato la sostituzione della disposizione transitoria dell'art. 253, comma 1, del D.Lgs. 163/2006; nella fattispecie, mediante l'aggiunta dei commi 1 bis e 1 ter, è stata rinviata al 1° febbraio 2007 l'entrata in vigore delle seguenti disposizioni:

- art. 33, commi 1 e 2, e comma 3, secondo periodo (centrali di committenza);
- art. 49, comma 10, (divieto per l'impresa ausiliaria di assumere a qualsiasi titolo, nel caso di avvalimento, il ruolo di appaltatore o di subappaltatore);

- art. 58 (dialogo competitivo);
- art. 59 (accordo quadro nei settori ordinari).

Limitatamente ai lavori pubblici nei settori ordinari era disposto il differimento, sempre al 1° febbraio 2007, dell'entrata in vigore delle novità introdotte dagli:

- artt. 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3 (liberalizzazione, con parziali innovazioni, degli istituti dell'appalto integrato e dell'appalto concorso);
- artt. 56 e 57 (riforma della procedura negoziata).

Il 12 agosto dello stesso anno è entrata in vigore la L. 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"* (c.d. "decreto Bersani"), nell'ambito del quale, fra l'altro, l'art. 36 bis introduce nuove misure di contrasto al lavoro nero, al fine di *assicurarne una*

più efficace azione di prevenzione e di repressione, nonché la sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dell'edilizia.

Le nuove forme di tutela, ulteriormente esplicitate nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture del 3 novembre 2006, presentano evidenti profili di contatto con la materia di lavori pubblici, ove si consideri, in particolare, la sanzione dell'interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni, prevista in caso di infrazioni specificamente individuate.

Sanzione che si traduce in una nuova causa d'esclusione dalle gare d'appalto.

Ancor più recente è l'intervento riformatore del Codice dei contratti apportato con D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6, *"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004)"*, in vigore dal 1° febbraio u.s.

Il Decreto Legislativo si è reso necessario anche in considerazione dall'avvenuta scadenza al 31 gennaio 2007 del periodo di sospensione dell'operatività degli istituti specificati ai commi 1 bis e 1 ter del novellato art. 253 del D.Lgs. 163/2006.

Giova infatti rammentare in proposito che l'art. 25, comma 3, della legge 62/2005, prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi attuativi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE nel termine di due anni dall'entrata in vigore dei decreti stessi.

Accanto a modifiche di natura meramente formale, intese a rimuovere meri errori e difetti di coordinamento presenti nell'originario articolato del Codice dei contratti, il decreto legislativo in questione differisce ulteriormente al 1° agosto 2007 l'entrata in vigore delle disposizioni individuate dai succitati commi 1 bis e 1 ter del novellato art. 253 del D.Lgs. 163/2006.

Il Decreto Legislativo introduce, nel contempo, alcuni elementi di novità di natura sostanziale, con particolare

riferimento alla nomina del responsabile unico del procedimento, all'istituto dell'avvalimento, nonché al regime di pubblicità applicabile ai contratti di lavori pubblici sotto soglia.

Con la presente proposta di legge regionale si riempiono, in sostanza, gli spazi normativi di cui al citato art.4 del Codice dei contratti riservati alla legislazione regionale, definendo un corpo di regole organico, che si affianca alla legislazione nazionale, destinato all'applicazione da parte dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni locali.

Le disposizioni ivi contenute non interferiscono con la disciplina delle fasi del procedimento preordinate alla scelta del contraente ed all'esecuzione del contratto, ma, in linea di massima, attengono:

- a misure di carattere organizzativo intese a migliorare l'efficienza delle stazioni appaltanti nell'espletamento delle loro funzioni amministrative;
- ad alcune cautele contrattuali da adottare a tutela di interessi di rilievo generale;

- a misure di incentivazione utili alla razionalizzazione dell'utilizzo di risorse;
- all'accentuazione dei presidi relativi alla sicurezza sociale ed alla sicurezza del lavoro;
- all'istituzione di organismi posti a garanzia della trasparenza del mercato e della qualità degli interventi pubblici.

Segnatamente, la proposta di legge regionale si articola come segue:

Art.1 - FINALITA'

- Le disposizioni della legge perseguono obiettivi di massima efficienza, efficacia e qualità del procedimento di realizzazione dei lavori pubblici attraverso una serie di misure, tra le quali la definizione di norme regolamentari, la semplificazione delle procedure, l'istituzione di organi consultivi.

Art.2 - DEFINIZIONI

- Sono specificate le definizioni concernenti: gli appalti pubblici di lavori, la concessione di lavori pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici, i soggetti appaltanti o concedenti, gli organismi di diritto pubblico.

Art. 3 - AMBITO OGGETTIVO

- Applicazione della legge ai lavori che si realizzano nel territorio della regione Molise ad eccezione di quelli attinenti a compiti e funzioni mantenute dallo Stato.

- Applicazione della legge ai "contratti misti" per la parte dei requisiti di qualificazione richiesti all'esecutore dei lavori "accessori" nell'ambito di appalti di forniture e/o servizi.

Art. 4 - AMBITO SOGGETTIVO

- Applicazione della legge anche ai privati che usufruiscono di contributi pubblici superiori al 50%, indipendentemente dall'importo dei lavori.

Art.5 - POTESTA' REGOLAMENTARE

- La Giunta regionale è delegata ad emanare un regolamento attuativo della legge regionale, comprendente: capitolato generale d'appalto, schemi-tipo di bandi con carattere vincolante, schemi di contratti tipo d'appalto, schemi di contratto tipo di concessione di costruzione e gestione, schema di capitolato tipo di appalto, schema tipo del regolamento per l'affidamento dei lavori in economia, schemi tipo di convenzione per l'affidamento di incarichi professionali.

Art. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Possibilità di convenzionamento con Regione, Province, Comunità montane e Enti locali per l'espletamento delle funzioni di responsabile del procedimento
- Possibilità di scegliere all'esterno i soggetti incaricati di espletare le attività di supporto, in caso di carenza di figure professionali adeguate all'interno delle Pubbliche Amministrazioni.
- Espletamento da parte della Regione Molise di corsi di aggiornamento professionale in materia di funzioni, compiti e profili di responsabilità del responsabile unico del procedimento.

Art.7- INCENTIVI ALLA COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI

- La Regione favorisce forme di associazione e cooperazione tra gli Enti locali individuando forme di particolare considerazione

nell'assegnazione di finanziamenti per lavori gestiti da strutture comuni.

Art. 8 - SISTEMI DI REALIZZAZIONE

- Possibilità di realizzazione dei lavori mediante "delegazione amministrativa intersoggettiva" tra soggetti appaltanti.

- Oggetto del contratto di appalto:

a) sola esecuzione;

b) esecuzione e progettazione.

Nel caso di cui alla lett.b) la gara è indetta sulla base del progetto definitivo.

- Appalto "integrato": indicazione nel bando dell'importo della progettazione con requisiti richiedibili ai progettisti che si associano con le imprese concorrenti.

Art. 9 - LAVORI IN ECONOMIA

- Esecuzione di lavori in economia fino a 300.000 Euro.

- Previsione di regolamento ad hoc per l'esecuzione di lavori in economia.

Art.10 - FINANZA DI PROGETTO

- Previsione di forme di incentivazione per la realizzazione di interventi in regime di "project financing".

- Il regolamento di attuazione della legge regionale disciplina le modalità di svolgimento della procedura per l'affidamento e la realizzazione dei lavori.

- La struttura regionale competente alla realizzazione di lavori pubblici con lo strumento della finanza di progetto è il "Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici" istituito in attuazione della Legge n.144 del 1999.

Art.11 - SOGGETTI AMMESSI ALLE GARE

- La Regione promuove forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare da parte dei consorzi stabili.

- In ipotesi di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, le amministrazioni possono interpellare, se previsto nel bando di gara, i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura sino al quinto miglior offerente al fine di stipulare un nuovo contratto per la realizzare integralmente il lavoro o per completarlo.

Art. 12 - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

- Per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 Euro è sufficiente il possesso del certificato della C.C.I.A.A.

Art.13- LAVORI SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

- Indicazione nel bando di gara delle sole lavorazioni di importo pari o superiore a 150.000 Euro.
- Non si applicano le disposizioni relative al subappalto per i noli a caldo e le forniture con posa in opera di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o a 100.000 Euro, sempre che l'incidenza del valore della manodopera impiegata sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Art. 14 CONTRATTI

- Riduzione degli elaborati da allegare al contratto, ai fini fiscali.

Art. 15 - SICUREZZA NEI CANTIERI

- E' prevista la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente in ipotesi di gravi violazioni in materia di sicurezza definitivamente accertate.

Art. 16- CLAUSOLE SOCIALI

- Obbligo per l'appaltatore ed il subappaltatore di osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e regionali vigenti, con responsabilità solidale dell'appaltatore, a pena di

risoluzione del contratto in danno, per le prestazioni rese dal subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Art. 17 - ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

- Elenco regionale dei prezzi aggiornato per legge ogni anno.
- L'Elenco contiene anche i parametri per l'incidenza minima e il costo unitario della manodopera per ciascuna categoria di lavoro.
- L'Elenco contiene, inoltre, i parametri per l'incidenza minima dei costi per la sicurezza che devono essere sempre indicati, sia nei bandi di gara che nelle perizie di variante.

Art.18 - RISPARMIO ENERGETICO

- E' previsto che la Regione Molise promuova l'utilizzo di tecnologie volte al risparmio energetico con forme di premialità a favore delle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle relative attività.

Art.19 - OSSERVATORIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

- E' il "centro di raccolta" delle informazioni concernente gli appalti di lavori pubblici inviate dalle amministrazioni aggiudicatrici.
- L'organismo ha molti compiti tra i quali la collaborazione con la Giunta regionale per la determinazione dell'Elenco regionale dei prezzi e la predisposizione di "software" applicativi per semplificare la gestione degli appalti.
- L'Osservatorio può operare anche avvalendosi del supporto di soggetti esterni pubblici e privati.

Art.20 - COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE

- Prevista la figura del C.T.A.R. con i compiti di cui alla legge regionale n.19 del 1979 e successive modificazioni e integrazioni.

ART.21 - COMITATO TECNICO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

- Comitato consultivo per lo studio dei problemi inerenti la materia della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili e per la formulazione di proposte in materia.

Art.22 - SISTEMI QUALITA' DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- E' prevista l'introduzione di "sistemi-qualità" per realizzare gli obiettivi di efficienza e di efficacia delle pubbliche amministrazioni nella gestione degli appalti di lavori pubblici.

Art.23 - ABROGAZIONE

- Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con la legge regionale.

Art.24 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

- La legge si applica ai bandi di gara pubblicati e agli incarichi di progettazione affidati successivamente all'entrata in vigore della legge regionale.
- Per quanto non disposto dalla legge regionale, si applicano le direttive comunitarie e la vigente normativa statale in materia di contratti di lavori pubblici.

LEGGE LL.PP. MOLISE

ART.1 FINALITA'

1. La Regione Molise con la presente legge disciplina la materia dei lavori pubblici e/o di pubblica utilità di interesse regionale e/o di competenza regionale, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza, correttezza, economicità, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, degli obblighi internazionali e della normativa statale vigente in materia.
2. Le disposizioni della presente legge perseguono obiettivi di massima efficienza, efficacia e qualità del procedimento di realizzazione dei lavori pubblici attraverso:
 - la qualificazione e l'adeguamento delle strutture regionali e delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici mediante aggiornamento e formazione continua delle professionalità tecniche;
 - la definizione di norme regolamentari, atti di indirizzo e documentazione tecnica di riferimento per l'attività delle amministrazioni e degli enti pubblici locali che operano sul territorio regionale;
 - la qualità architettonica, tecnologica e ambientale delle opere e dei lavori realizzati;
 - la previsione di sistemi diretti a favorire la libera e paritaria concorrenza tra imprese, nonché la tutela dei lavoratori dipendenti delle stesse, con particolare riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla regolarità delle posizioni assicurative, previdenziali e contrattuali;
 - la semplificazione delle procedure, al fine di ottimizzare il processo di programmazione e realizzazione dei lavori pubblici;
 - la collaborazione tra gli Enti operanti nel territorio regionale al fine di migliorarne l'operatività;
 - l'istituzione di appositi organi consultivi al fine di determinare norme regolamentari e atti di indirizzo di natura tecnica ed amministrativa per le amministrazioni e gli enti pubblici locali che operano sul territorio regionale;
 - la definizione di regole per favorire l'apporto del capitale privato per la realizzazione dei lavori pubblici contemperando esigenze di garanzia e di convenienza.
- 3) Per quanto non espressamente previsto nella presente legge:
 - a) le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti di lavori pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) l'attività contrattuale delle amministrazioni aggiudicatrici e dei soggetti appaltanti o concedenti aventi per oggetto l'acquisizione di lavori ed opere si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni del codice civile e della legislazione vigente.

ART.2 DEFINIZIONI

Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

- "Appalti pubblici di lavori": contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e un'amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto appaltante, aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione dei lavori, oppure l'esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile avente una funzione economica e tecnica autonoma.
- "Concessione di lavori pubblici": contratto con le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori ma nel quale il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
- "Amministrazioni aggiudicatrici": la Regione, ed i soggetti indicati alle lett. b), c), d), e) di cui all'art.4 della presente legge;
- "Soggetti appaltanti o concedenti": i soggetti di cui alle lett. f), g), h) i), j), k), dell'art.4 della presente legge;
- "Organismi di diritto pubblico": qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalla Regione, da Enti locali o da altri organismi di diritto pubblico ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà dai componenti designati dai medesimi soggetti.

ART.3
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

1. Sono tenuti al rispetto della presente legge le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti appaltanti o concedenti nell'ambito dell'affidamento sotto qualsiasi forma e per qualsiasi importo di lavori pubblici o di interesse pubblico che si realizzano nel territorio della regione Molise, con esclusione degli appalti di lavori pubblici, comunque realizzati, attinenti allo svolgimento di compiti e funzioni mantenute dallo Stato.
2. Nell'ipotesi in cui i lavori pubblici afferiscano a progetti di carattere interregionale, le norme della presente legge trovano applicazione previa intesa con le altre regioni interessate. Nel caso di mancata intesa si applicano le disposizioni della normativa statale vigente in materia.
3. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi, l'oggetto principale è costituito da lavori se l'importo dei lavori assume rilievo economico superiore al cinquanta per cento salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscono l'oggetto principale del contratto. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, fornitura previsti dal contratto.

ART.4
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Le norme della presente legge si applicano ai lavori di cui all'art.3 affidati da:

- a) Regione Molise;
 - b) comuni, province, città metropolitane, comunità montane della regione;
 - c) enti pubblici, compresi quelli economici;
 - d) associazioni, unioni e consorzi tra i soggetti di cui alla lett. a), b) e c);
 - e) organismi di diritto pubblico;
 - f) concessionari di lavori pubblici;
 - g) concessionari di servizi pubblici;
 - h) consorzi e aziende speciali di cui agli artt.2, 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000. n.267 e successive modificazioni e integrazioni;
 - i) società con capitale pubblico anche in misura non prevalente che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;
 - j) società di cui agli artt.113, 113 bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;
 - k) soggetti privati che, per la realizzazione di lavori di propria competenza, fruiscono, da parte di un'amministrazione aggiudicatrice o di un altro soggetto appaltante, di un contributo diretto e specifico in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo totale dei lavori.
- In ipotesi di lavori eseguiti da soggetti di cui alla lett.k) per la cui realizzazione sia previsto un contributo, da parte di amministrazioni aggiudicatrici o di altri soggetti appaltanti, di importo pari o superiore al 50% dell'importo dei lavori, dette amministrazioni e soggetti appaltanti individuano nel provvedimento di concessione le disposizioni della presente legge che dovranno applicarsi.

ART. 5
POTESTA' REGOLAMENTARE

La Giunta regionale, entro.....giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un regolamento diretto ad assicurare compiuta attuazione alle disposizioni della legge medesima nella quale è contenuto espressamente il richiamo al summenzionato regolamento:

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, la Giunta regionale approva:

- il Capitolato generale d'appalto;
- lo schema di bando tipo;
- lo schema di contratto tipo di appalto;
- lo schema di contratto tipo di concessione di costruzione e gestione;
- lo schema di capitolato tipo d'appalto;
- lo schema tipo del regolamento per l'affidamento di lavori in economia;
- gli schemi tipo di convenzione per l'affidamento di incarichi professionali.

3. La Giunta regionale, ai sensi del comma precedente, al fine di semplificare ed omogeneizzare le procedure di aggiudicazione, adotta schemi di bandi di gara vincolanti per le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti appaltanti, corredati da modulistica diretta a facilitare la partecipazione alle gare da parte delle imprese concorrenti, nonché da apposite note esplicative di indirizzo e di coordinamento dell'azione delle varie amministrazioni aggiudicatrici e dei soggetti appaltanti.

4. Il regolamento di cui al comma 1, insieme alla legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici e/o di pubblica utilità, di interesse e/o di competenza regionale.

ART.6
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni, secondo i propri ordinamenti, per ogni intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, l'unità organizzativa responsabile per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa la responsabilità del procedimento di attuazione dell'intervento.

2. Il responsabile del procedimento è unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del lavoro pubblico.

Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previsti dalla presente legge, ivi compresi gli affidamenti in economia, ed alla vigilanza in merito alla corretta esecuzione dei contratti di lavori pubblici, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti previsti e disciplinati dalla presente legge e dalla normativa statale vigente in materia:

- a) formula proposte e fornisce dati ed informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
- b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione dei programmi;
- c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
- e) accerta la libera disponibilità di aree ed immobili necessari;
- f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
- g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando di rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.

3. Il regolamento di cui all'art.5 disciplina le funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti e le responsabilità del progettista, del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, e successive modificazioni e integrazioni. Tra i compiti del responsabile del procedimento rientrano quelli, indicati all'art.86, comma 1, lett.b), della Legge regionale n.34/99, espletati in sostituzione del responsabile del settore regionale competente.

4. Il responsabile unico del procedimento dev'essere un tecnico anche per l'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura e deve possedere adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento, salvo quanto previsto nel comma successivo. Per le amministrazioni aggiudicatrici dev'essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.

5. Qualora, per carenze accertate dal legale rappresentante dell'Ente ovvero in ipotesi di inadeguatezza dell'organico non sia possibile reperire all'interno delle amministrazioni aggiudicatrici figure professionali idonee all'espletamento delle funzioni di responsabile unico del procedimento, queste ultime potranno essere esercitate da idoneo personale della Regione, delle Province, delle Comunità montane e degli Enti locali previa convenzione tra questi e le amministrazioni interessate; in tale ipotesi le attività di competenza del responsabile unico del procedimento dovranno svolgersi in collaborazione con le strutture delle amministrazioni aggiudicatrici medesime al fine di ottimizzarne le prestazioni e i tempi di realizzazione.

6. Qualora, per carenze accertate dal legale rappresentante dell'Ente ovvero in ipotesi di inadeguatezza dell'organico non sia possibile reperire all'interno delle amministrazioni aggiudicatrici figure professionali idonee all'espletamento delle attività di supporto al responsabile unico del procedimento, quest'ultimo propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla presente legge per l'affidamento degli incarichi di natura professionale; i soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione professionale. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 5% dell'importo dei lavori, con il limite di 500.000 di Euro per lavori di importo inferiore a 5 milioni di Euro IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori con il limite di 1.250.000 Euro, per lavori di importo superiore a 5.000.000 di Euro, IVA esclusa.

Una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori al lordo di tutti gli oneri accessori ai sensi dell'art.3, comma 29, della Legge n.350 del 2003, a valere sulle somme a disposizione del quadro

economico di ogni singolo intervento, è ripartita tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati alla redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori con le modalità e i criteri assunti con appositi regolamenti dalle amministrazioni aggiudicatrici.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori stipulano apposita polizza di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dall'espletamento dei compiti e delle attività del responsabile unico del procedimento.

7. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori pubblici, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare offerta.

I soggetti non tenuti all'applicazione del presente articolo in quanto non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme della presente legge e della normativa statale vigente in materia a cui sono tenute.

8. La Regione Molise effettua annualmente corsi di aggiornamento professionale in materia di funzioni, compiti e profili di responsabilità del responsabile unico del procedimento.

ART.7
INCENTIVI ALLA COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI

La Regione Molise favorisce forme di associazione e cooperazione tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni previste nella presente legge.

Le azioni di incentivazione alla cooperazione sono definite con apposito atto dalla Giunta regionale e sono ispirate all'individuazione di forme di particolare considerazione nell'assegnazione di finanziamenti per lavori gestiti da strutture comuni costituite ai sensi del titolo II, capo V, del Decreto Legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed al riconoscimento del massimo supporto tecnico ed amministrativo per la costituzione di strutture tecniche comuni tra gli enti.

ART.8 SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI

1. I lavori di cui alla presente legge possono essere realizzati mediante contratti di appalto, concessioni di costruzione e gestione, nonché in economia nei limiti ed alle condizioni di cui al successivo art.12.

I soggetti di cui all'art. 4 possono provvedere alla realizzazione dei lavori pubblici di propria competenza mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ad altri enti od organismi di diritto pubblico anche a carattere associativo. I soggetti delegati operano secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Il regolamento di cui all'art.5 definisce i modi e i contenuti della delega.

2. I contratti d'appalto di lavori hanno ad oggetto:

- a) la sola esecuzione dei lavori;
- b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

Per l'affidamento dei contratti di cui alla lett. b) la gara è indetta sulla base del progetto definitivo.

L'appaltatore che partecipa ad un appalto di progettazione ed esecuzione deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base d'appalto e i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dall'art.9 della presente legge. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio col progettista del progetto esecutivo a verificare la conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare l'unità progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità. Il progetto esecutivo è approvato dall'amministrazione aggiudicatrice o da altro soggetto appaltante entro il termine stabilito nel capitolato speciale d'appalto. Qualora il progetto esecutivo non sia stato ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile del procedimento invita l'appaltatore a provvedere alle modifiche e/o integrazioni necessarie entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di modifica. Qualora l'appaltatore risulti inadempiente, il contratto è risolto automaticamente in danno dello stesso.

3. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore e un'amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto concedente aventi ad oggetto, di regola, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, e/o di pubblica utilità, e di lavori ad essi

strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione o al suo completamento da parte del concessionario. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti concedenti possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'art.7, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto legge 25 settembre 2001, n.251, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410.

L'amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto concedente, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo stabilito in sede di gara sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice o da altro soggetto appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. L'offerta ed il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al

netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

Le amministrazioni aggiudicatrici o altri soggetti concedenti possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.

Le amministrazioni aggiudicatrici o altri soggetti concedenti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

4. Il decreto o la determina a contrarre stabilisce, sulla base delle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura. Per le stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici detti elementi sono stabiliti nel bando di gara. Per la prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo o a misura.

5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l'esecuzione può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo.

6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro soggetto appaltante, in quanto non assolvono più funzioni di interesse pubblico; possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche beni immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purchè non sia stato già pubblicato il bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo. Fermo restando che detto trasferimento avviene dopo approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, le offerte specificano:

a. se l'offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, il prezzo che in tal caso viene offerto per l'immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto;

b. se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile, il prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, la selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dell'offerta. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l'acquisizione del bene.

Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli immobili nonché le modalità di aggiudicazione della gara.

ART.9 LAVORI IN ECONOMIA

I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 300.000 Euro.

I lavori in economia si possono eseguire:

- a) in amministrazione diretta per importi pari o inferiore a 50.000 Euro;
- b) per cottimo.

I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale dell'amministrazione aggiudicatrice o di altro soggetto appaltante; il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.

Il cottimo è adottato per l'affidamento di lavori di particolare tipologia, individuati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto appaltante in un apposito regolamento.

Con il regolamento di cui al comma 4 sono definite altresì le forme di contabilità semplificata dei lavori, e le modalità di affidamento dei cottimi sulla base dello schema tipo di regolamento adottato dalla Giunta regionale entro..... giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art.5, comma 2.

E' comunque fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla legislazione regionale vigente in materia di opere di natura forestale.

Fino all'entrata in vigore dello schema tipo di regolamento di cui al comma 5, per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori in economia fino all'importo di 300.000 Euro si applica la normativa statale vigente in materia.

In caso di opere di urgenza, di somma urgenza o di pericolo di dissesto idrogeologico si applicano gli articoli 146 e 147 del D.P.R. n.554/99 salvaguardando l'adozione di criteri di rotazione negli affidamenti.

ART.10
FINANZA DI PROGETTO

1. La Regione Molise, con apposito atto di Giunta regionale, definisce forme di incentivazione, anche economica, alla realizzazione di interventi attuabili mediante lo strumento della finanza di progetto.
2. Nel caso di realizzazione di lavori pubblici con lo strumento della finanza di progetto, il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina compiutamente le modalità di svolgimento della procedura per l'affidamento e la realizzazione dei lavori.
3. La struttura regionale competente è il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici istituito in attuazione della legge 144/99.
4. Fino all'emanazione del suddetto Regolamento si applica la disciplina vigente in materia.

ART.11
SOGGETTI AMMESSI ALLE GARE

1. I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, la disciplina dei consorzi e dei raggruppamenti, nonché i limiti, i divieti e le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure, sono individuati dalla normativa comunitaria e, per gli aspetti integrativi e attuativi, da quella statale vigente in materia. Al fine di promuovere e favorire l'aggregazione tra soggetti esecutori di lavori pubblici, la Giunta regionale, con il regolamento di cui all'art.5, individua forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili di imprese.
2. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, se l'importo dei lavori da completare è pari o superiore alla soglia comunitaria, ovvero nel rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza se l'importo suddetto è superiore alla soglia comunitaria.
Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70%, e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando.
3. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

ART.12
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE E PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

1. I soggetti esecutori, a qualsiasi titolo, di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro devono essere qualificati ai sensi della normativa statale vigente in materia.
2. Le imprese alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, possono ridurre del cinquanta per cento la cauzione a garanzia dell'offerta e la garanzia fideiussoria dovuta in caso di aggiudicazione dei lavori.
3. I soggetti esecutori, a qualsiasi titolo, di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro possono eseguire i lavori se in possesso del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

ART.13
LAVORI SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. Per la redazione dei bandi di gara, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti appaltanti o concedenti utilizzano gli schemi- tipo di bando di cui all'art.5, comma 2, della presente legge che hanno carattere vincolante.
2. Le parti costituenti l'opera o il lavoro subappaltabili e/o scorporabili, indicate nel bando di gara, sono quelle di valore singolarmente pari o superiore a 150.000 Euro. Le lavorazioni di importo inferiore a 150.000 Euro sono indicate nel bando di gara ai soli fini del subappalto o del cottimo.
3. Tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera sono subappaltabili e affidabili in cottimo senza alcuna limitazione ad eccezione di quelle rientranti nella categoria prevalente che sono subappaltabili entro il limite massimo del 30% del relativo importo.
4. Le disposizioni di cui all'art.118 del Dlgs.163/06 e successive modificazioni e integrazioni si applicano alle sole forniture con posa in opera e noli a caldo ricompresi nell'appalto che siano singolarmente di importo superiore al 2% dell'ammontare dei lavori affidati o a 100.000 Euro e sempre che l'incidenza del valore della manodopera impiegata sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
5. Per tutti i contratti stipulati dall'appaltatore per l'esecuzione dell'appalto, diversi da quelli di cui al precedente comma 4, l'appaltatore è tenuto a comunicare all'amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto appaltante il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro o fornitura affidati.
6. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, salvo che per la fornitura di impianti e di strutture speciali individuate dal regolamento di cui all'art.5: in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti stabiliti dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni e integrazioni.
7. L'appaltatore deve trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, l'amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto appaltante può sospendere il successivo pagamento a favore dell'appaltatore. E' comunque in facoltà dell'ente appaltante provvedere direttamente alla liquidazione delle spettanze in favore del subappaltatore. In caso di reiterato inadempimento, l'ente appaltante può adottare un provvedimento di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

**ART.14
CONTRATTI**

1. La Giunta regionale approva, su proposta dell'Osservatorio regionale sui lavori pubblici, un capitolato generale d'appalto per i lavori di cui alla presente legge, uno schema tipo di contratto d'appalto e schemi tipo di capitolati speciali d'appalto ai sensi dell'art.5 della presente legge.
 2. I contratti d'appalto e gli atti di convenzione relativi alle concessioni di lavori pubblici, nonché i capitolati di cui al comma 1, dovranno prevedere specifiche garanzie in ordine al rispetto delle clausole sociali da parte degli appaltatori e dei concessionari nonché dei subappaltatori.
 3. In applicazione dei principi di semplificazione amministrativa e salva diversa concorde volontà delle parti, al contratto di appalto è allegata esclusivamente l'offerta accettata dall'Amministrazione. L'ulteriore documentazione, che forma comunque parte sostanziale del contratto, debitamente sottoscritta dalle parti, resta agli atti della stazione appaltante previa redazione di apposito verbale di deposito.
 4. Formano parte sostanziale del contratto e sono in esso richiamati:
 - c. il capitolato generale;
 - d. il capitolato speciale;
 - e. gli elaborati progettuali grafici individuati dal responsabile del procedimento;
 - f. l'elenco dei prezzi unitari;
 - g. i piani di sicurezza;
 - h. il cronoprogramma.
- Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 4.

ART.15
SICUREZZA NEI CANTIERI

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale in merito all'obbligo degli adempimenti in materia di salute, prevenzione e sicurezza da parte del datore di lavoro, per i lavori la cui entità sia superiore a 200 uomini/giorni e in cui sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di almeno 2 imprese, il committente redige il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art.12 del decreto legislativo n. 494/96 e successive modificazioni e integrazioni, sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere.

Il piano di sicurezza è corredato da un computo metrico estimativo in cui è riportata la stima degli oneri o costi per dare attuazione al piano stesso, suddivisi in oneri generali ascrivibili alle singole lavorazioni soggette a ribasso d'asta, ed in oneri specifici del progetto, non soggetti a ribasso. Gli oneri ascrivibili alle singole lavorazioni sono determinati, se non già indicati dal prezzario regionale, attraverso apposite analisi. Gli oneri specifici fanno direttamente riferimento alla stima specifica dei costi da sostenersi per opere o procedure da realizzarsi durante l'esecuzione dei lavori e derivanti dalla specifica tipologia di opera e dal contesto ambientale in cui si realizza. Gli oneri e i costi di cui al presente comma sono allibrati nella contabilità dei lavori separatamente, con le modalità previste dal capitolato generale d'appalto.

2. Ai sensi del decreto legislativo n.494/96 e successive modificazioni e integrazioni committente è il dirigente cui spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, e responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento di cui all'art.6 qualora in possesso dei necessari requisiti previsti dal richiamato decreto.

3. Il coordinatore per la progettazione coincide con il progettista dell'opera qualora quest'ultimo sia in possesso dei necessari requisiti ai sensi del decreto legislativo n.494/96 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso non coincida, il coordinatore della progettazione dà al progettista le opportune indicazioni relative alla sicurezza e, in caso di disaccordo, decide definitivamente il responsabile unico del procedimento.

4. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori coincide con il direttore dei lavori qualora quest'ultimo sia in possesso dei necessari requisiti ai sensi del decreto legislativo n.494/96 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Il piano di sicurezza e coordinamento viene redatto in forma generale come piano di valutazione dei rischi prevedibili per tutti i contratti di manutenzione non identificabili preventivamente sia parzialmente sia temporaneamente. Nel caso si superino nel singolo lavoro-ordinativo le soglie di cui al comma 1, all'ordine di servizio

viene allegato lo specifico piano di sicurezza. Restano in capo all'impresa tutti gli obblighi disposti dal decreto legislativo n.494/96 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Per le opere di entità inferiore a 200 uomini/giorni il committente o il responsabile dei lavori attuano i principi dell'art.3, comma 1, del decreto legislativo n.494/96 e successive modificazioni e integrazioni per la parte di programmazione e di progettazione. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore o il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'art.4 della presente legge:

a. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo n.494/96 e successive modificazioni e integrazioni. Nell'ipotesi in cui si rendessero necessarie modificazioni e/o integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento non imputabili all'appaltatore e che comportano oneri aggiuntivi, l'appaltatore può richiedere l'adeguamento e/o l'integrazione degli oneri per la sicurezza stimati dal committente. La valutazione degli oneri aggiuntivi sarà effettuata dal Responsabile del procedimento e dagli altri soggetti competenti in contraddittorio con l'appaltatore;

b. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo n.494/96 e successive modificazioni e integrazioni.

Le modalità di redazione del piano, la notifica dei cantieri, le modalità di contabilizzazione dei lavori relativi agli oneri di sicurezza, le varianti al piano di sicurezza, le modalità di verifica da parte dei soggetti competenti sono precisate dal regolamento di cui all'art.5.

7. L'amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto appaltante è in diritto di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore inadempiente in ipotesi di gravi violazioni in materia di sicurezza definitivamente accertate.

8. La Regione, nel rispetto della normativa vigente, istituisce strumenti e misure di incentivazione per l'acquisizione, da parte delle imprese e dei tecnici professionisti, di requisiti standard di sicurezza.

ART.16
CLAUSOLE SOCIALI

1. Fermo restando quanto previsto in merito dalla vigente normativa statale in materia di lavori pubblici, l'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e regionali vigenti, ed altresì le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. In particolare l'appaltatore:

a) ha l'obbligo di applicare e far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste nei vigenti CCNL e CCRL di settore;

b) è responsabile in solido per l'osservanza delle prescrizioni di cui alla lett.a) anche per le prestazioni rese dagli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti nell'ambito del subappalto.

2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alle lett.a) e b) del comma precedente costituisce grave inadempimento contrattuale e, se non sanata, dà diritto all'amministrazione aggiudicatrice di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore inadempiente.

ART.17
ELENCO REGIONALE DEI PREZZI

1. Al fine di garantire l'adeguamento dei prezzi di affidamento dei lavori pubblici e di assicurare l'uniforme, omogenea e congrua determinazione dei medesimi da parte di tutti gli Enti attuatori degli interventi, la Giunta regionale, avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio regionale sui lavori pubblici, approva annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, e, in via di prima applicazione, entro..... giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Elenco regionale dei prezzi di affidamento dei lavori. L'elenco regionale dei prezzi cessa di avere validità il 31 dicembre di ciascun anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In ipotesi di inadempienza da parte dei richiamati soggetti, l'elenco può essere aggiornato dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le regioni interessate. La determinazione dei prezzi ha carattere vincolante per l'affidamento degli appalti. L'individuazione di prezzi diversi può giustificarsi solo con riferimento a lavorazioni le cui voci non sono ricomprese nell'elenco regionale dei prezzi; in tal caso per la determinazione dei prezzi si procede ad apposite e dettagliate analisi.
2. L'Elenco concerne i beni ed i lavori afferenti ai settori delle opere pubbliche nelle loro varie fasi e le relative attrezzature impiantistiche.
3. L'Elenco contiene i parametri per l'incidenza minima ed il costo unitario della manodopera per ciascuna categoria di lavoro ed include, altresì, i parametri per l'incidenza minima dei costi per la sicurezza che devono sempre essere indicati, sia nei bandi di gara che nelle perizie di variante.

ART.18
RISPARMIO ENERGETICO

La Regione Molise, nel rispetto della normativa di principio vigente a livello nazionale, e, comunque, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, promuove, con apposito atto di Giunta regionale:

- a) l'utilizzo di tecnologie volte al risparmio energetico, al rispetto dell'ambiente, alla tutela delle risorse non rinnovabili nonché l'utilizzo dei materiali da costruzione riciclabili;
- b) forme di premialità a favore delle pubbliche amministrazioni che effettuano attività di cui alla lett.a).

ART. 19
OSSERVATORIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

1. E' istituito, presso la Direzione generale regionale dei lavori pubblici, l'Osservatorio regionale degli appalti pubblici e delle concessioni.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto, pubblico o privato, che realizzi appalti pubblici sul territorio della regione, sono tenuti ad inviare all'Osservatorio regionale le informazioni ed i dati richiesti secondo modalità stabilite dalla legge e nei relativi allegati tecnici.
Tutti gli adempimenti informativi sugli appalti, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, connessi con disposizioni previste da norme comunitarie, statali e regionali, si intendono completamente assolti con l'invio delle comunicazioni di cui alla presente legge.
Nell'ambito del territorio della regione il solo Osservatorio regionale è autorizzato a richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici le informazioni relative all'intero ciclo degli appalti.
3. L'Osservatorio regionale opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni che consentano l'interscambio delle informazioni con gli altri Osservatori regionali e i vari soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che debbano accedere o utilizzare le informazioni.
L'Osservatorio regionale può operare anche avvalendosi del supporto tecnico e strumentale di soggetti esterni pubblici o privati, al fine di ottimizzare qualità e costi di gestione.
4. Nell'Osservatorio regionale ha sede l'articolazione regionale dell'Osservatorio nazionale dei lavori pubblici, le cui relazioni sono definite da uno specifico protocollo d'intesa stipulato tra la Regione e l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, sulla base del principio di reciprocità nello scambio delle informazioni e dei contenuti della presente legge.
L'Osservatorio regionale rende disponibile sul sito informatico tutte le informazioni raccolte o elaborazioni che non pregiudichino la funzionalità e la riservatezza dei dati, favorendo l'accesso di operatori e associazioni.
L'Osservatorio regionale è tenuto a recepire le specifiche tecniche per la gestione e la diffusione delle informazioni approvate in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle Province autonome.
5. La Regione assicura la collaborazione alle Autorità e Organismi nazionali inerenti il settore degli appalti pubblici, di forniture, servizi e lavori tramite l'Osservatorio regionale.
6. L'Osservatorio regionale ha il compito di rapportarsi con tutti i soggetti istituzionali competenti a qualunque livello, anche nazionale e comunitario, per finalizzare, elaborare, coordinare e rendere disponibili le informazioni raccolte.

7. Le Autorità e gli Organismi nazionali provvedono ad acquisire dati e/o informazioni sull'attività delle singole amministrazioni aggiudicatrici per il tramite dell'Osservatorio regionale, e, nel caso in cui le suddette rilevazioni assumano carattere permanente e sistematico, i rapporti tra le Autorità e/o Organismi nazionali e le strutture regionali sono regolate tramite apposito atto convenzionale.
8. L'Osservatorio regionale svolge altresì i seguenti compiti:
- a) fornisce informazioni alla Giunta regionale sulla programmazione e gli appalti pubblici sul territorio regionale al fine di raccordare la stessa alla pianificazione strategica della Regione;
 - b) determina ed aggiorna l'elenco regionale dei prezzi dei lavori pubblici per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi prezzi dei soggetti obbligati;
 - c) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito informatico per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara secondo le disposizioni vigenti;
 - d) cura la pubblicazione informatica delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alla dinamica dei prezzi e alle problematiche procedurali presentatesi;
 - e) elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise con i soggetti obbligati;
 - f) promuove la realizzazione di software applicativi volti a semplificare l'attività gestionale degli appalti pubblici.
9. E' istituito apposito capitolo di spesa per il funzionamento dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.

ART.20
COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE

1. Presso la Direzione generale regionale dei lavori pubblici è istituito il C.T.A.R. (Comitato Tecnico Amministrativo Regionale), con i compiti e le modalità di funzionamento di cui alla legge regionale 19/79 e successive modificazioni e integrazioni in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge e della normativa statale vigente in materia.
2. Il Comitato è così costituito:
 - n.....rappresentante/i della Regione Molise;
 - 1 rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali di categoria, scelto tra quelle firmatarie di contratti regionali di lavoro nel settore edile;
 - 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria, scelto tra quelle firmatarie di contratti regionali di lavoro nel settore edile;
 - 1 rappresentante delle professioni tecniche.
3. Le modalità di nomina dei componenti il Comitato e le relative modalità di funzionamento sono stabilite nel Regolamento di cui all'art.5. Fino all'entrata in vigore del summenzionato regolamento si applicano in merito le disposizioni contenute in apposito Protocollo d'intesa sottoscritto tra le parti indicate nel precedente comma 2) da stipularsi entro.....giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART.21
COMITATO TECNICO CONSULTIVO PER LA SICUREZZA
SUL LAVORO

1. E' istituito il Comitato tecnico-scientifico consultivo regionale per lo studio dei problemi generali e specifici inerenti la materia della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, e per la formulazione di proposte in materia.
2. Il Comitato è così costituito:
 - n.....rappresentante/i della Regione Molise;
 - 1 rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali di categoria, scelto tra quelle firmatarie di contratti regionali di lavoro delle imprese edili;
 - 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria, scelto tra quelle firmatarie di contratti regionali di lavoro delle imprese edili;
 - 1 rappresentante delle professioni tecniche.
3. Le modalità di nomina dei componenti, la durata degli incarichi e le modalità di funzionamento sono stabilite dal Regolamento di cui all'art.5. Fino all'entrata in vigore del summenzionato regolamento si applicano in merito le disposizioni contenute in apposito Protocollo d'intesa sottoscritto tra le parti indicate nel precedente comma 2) da stipularsi entrogiorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. La Regione promuove con i Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di lavoro del settore edile operanti nel Molise, intese mirate all'attuazione effettiva delle norme di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, mediante attività di prevenzione, di consulenza e di formazione.

ART.22
SISTEMI QUALITA' DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. La Regione promuove l'adozione di sistemi qualità in tutte le fasi dell'azione amministrativa, dalla programmazione al collaudo, delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici attraverso indirizzi ed iniziative ispirati ai principi dell'efficienza e dell'efficacia.
2. Per sistema di qualità si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante un'adeguata documentazione costituita, almeno, dal manuale di qualità e dalla documentazione complementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziate secondo metodologie ispirate alla normativa tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure necessarie a garantire la qualità dei procedimenti contrattuali con particolare riferimento alla fase di selezione dei concorrenti, aggiudicazione del contratto, gestione degli adempimenti successivi.
3. Ai fini della verifica dell'attività amministrativa delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici in ordine al proprio sistema di approvvigionamento di lavori pubblici, la Regione promuove i criteri di attestazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti, ai sensi della norma UNI 10943.
4. La Regione attiva iniziative tese alla diffusione di indirizzi e programmi di introduzione di tali sistemi nelle procedure d'appalto delle amministrazioni aggiudicatrici, attraverso forme di incentivazione anche economiche, sulla base di programmi e progetti eventualmente proposti dagli stessi che saranno selezionati e trasmessi annualmente all'Osservatorio regionale che provvederà a darne pubblicazione.

ART.23
ABROGAZIONE

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con la legge medesima.

ART.24
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge la Regione farà fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Le summenzionate disposizioni si applicano altresì agli incarichi di progettazione affidati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge trovano applicazione le direttive comunitarie e la normativa statale vigente in materia di contratti di lavori pubblici.

Indice

	<i>pag.</i>
Art.1 FINALITA'	1
Art.2 DEFINIZIONI	2
Art.3 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE	4
Art.4 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE	5
Art.5 POTESTA' REGOLAMENTARE	6
Art.6 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	7
Art.7 INCENTIVI ALLA COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI	10
Art.8 SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI	11
Art.9 LAVORI IN ECONOMIA	15
Art.10 FINANZA DI PROGETTO	16
Art.11 SOGGETTI AMMESSI ALLE GARE	17
Art.12 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	18
Art.13 LAVORI SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI	19
Art.14 CONTRATTI	20
Art.15 SICUREZZA NEI CANTIERI	21
Art.16 CLAUSOLE SOCIALI	23
Art.17 ELENCO REGIONALE DEI PREZZI	24
Art.18 RISPARMIO ENERGETICO	25
Art.19 OSSERVATORIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI	26
Art.20 COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE	28
Art.21 COMITATO TECNICO CONSULTIVO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	29

Art.22	SISTEMI QUALITA' DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	30
Art.23	ABROGAZIONE	31
Art.24	DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI	32